

SCHEDA TECNICA

ORIENTAMENTI IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DEL TRATTAMENTO MENSILE DEGLI SMART METER GAS DI CLASSE G4 E G6 AI FINI DEL SETTLEMENT

114/2023/R/gas (*)

Con il documento di consultazione 114/2023/R/gas, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) illustra i propri orientamenti in relazione al *passaggio dal trattamento annuale a quello mensile degli smart meter di classe G4 e G6 ai fini del settlement*, a seguito dell'approvazione della deliberazione 269/2022/R/gas.

La delibera 269/2022/R/gas, specificatamente, ha disposto una ridefinizione degli *output* attesi e dei livelli di *performance* del servizio di misura con *smart meter* nel settore del gas naturale, al fine di stabilire una regolazione volta ad aumentare significativamente la disponibilità di dati effettivi di consumo in tempi precisi e rilevanti, sia a favore del cliente finale che del sistema, e più nel dettaglio, ha stabilito che, a partire dal 1° aprile 2023, l'impresa di distribuzione effettui una lettura mensile senza dettaglio giornaliero per tutti i punti di riconsegna della rete di distribuzione (di seguito: PdR) dotati di *smart meter* di classe G4 o G6 oggi letti con una frequenza inferiore alla mensile.

In particolare, il DCO 114/2023/R/gas illustra gli orientamenti in merito all'utilizzo dei suddetti dati di misura anche ai fini delle attività di *settlement* per i PdR aventi un profilo di prelievo con componente termica, secondo un principio di gradualità volto a salvaguardare la solidità delle procedure di *settlement*, in considerazione del numero elevato di *smart meter* di classe G4 o G6 già messi in servizio che potrebbero passare al trattamento mensile.

In particolare, il DCO 114/2023/R/gas prevede che:

- il *passaggio dal trattamento annuale al trattamento mensile degli smart meter G4 e G6* con componente termica, già messi in servizio da più di 12 mesi, avvenga secondo le seguenti tempistiche:
 - a. a decorrere dal 1° ottobre 2023 per i PdR con prelievo annuo (CA_{PdR}) maggiore di 3000 Smc, come risultante dal calcolo effettuato nel 2023;
 - b. a decorrere dal 1° gennaio 2024 per i PdR con CA_{PdR} minore di 3000 Smc e maggiore di 500 Smc, come risultante dal calcolo effettuato nel 2023;
 - c. a decorrere dal 1° aprile 2024 per i rimanenti PdR con componente termica;
- in presenza di uno *switching*, che comporti la variazione dell'utente del bilanciamento (di seguito: UdB), il Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) metta a disposizione dell'utente della distribuzione (di seguito: UdD), ed eventualmente dell'UdB, secondo modalità e tempistiche definite dal SII medesimo, i dati storici di misura (relativi agli ultimi 12 mesi) dei PdR dagli stessi serviti sulla base delle relazioni di corrispondenza;
- infine, per la gestione del passaggio al trattamento mensile, le imprese di distribuzione aggiornino, in coerenza con quanto prospettato, l'informazione relativa al trattamento del PdR nel *Registro Centrale Ufficiale* del SII (RCU) entro i termini utili al fine della gestione della medesima da parte di UdD e UdB, e comunque non oltre il 15 del mese antecedente il passaggio del trattamento.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 20 aprile 2023.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento